

COMUNE DI GALLIATE



PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI ED I TRATTENIMENTI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/2005.

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Attività disciplinata

Articolo 3 – Composizione della Commissione

Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione

Articolo 5 – Compiti della Commissione

Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione

Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione

Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione

Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa

Articolo 11 – Manifestazioni abusive

Articolo 12 – Revoca

Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie

Articolo 14 – Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1.1 Il Comune di Galliate – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della Commissione comunale di vigilanza istituita ai sensi dell'art. 141-*bis* del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311.

1.2 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione degli artt. 7 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, disciplina poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza – quale organo collegiale amministrativo perfetto, previsto dall'articolo 141-*bis* del regolamento di esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311.

Articolo 2 – Attività disciplinata

2.1 La Commissione comunale di vigilanza valuta l'idoneità dei luoghi e dei locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di vigilanza sono

sostituiti, ferme le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o in quello dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.

2.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n° 635, nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2.4 Sono di esclusiva competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza:

- a) la verifica su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b) la verifica per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- c) la verifica dei parchi di divertimento e delle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Articolo 3 – Composizione della Commissione

3.1 La Commissione Comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) N. 1 esperto in elettrotecnica;

3.2 Ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., è prevista la costituzione di un elenco di professionisti accreditati ed esperti in acustica o in altre discipline tecniche da nominare di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

3.3 Non sono previsti componenti supplenti e la delega sottoscritta da ogni componente della commissione sopra individuato può anche essere rilasciata di volta in volta e per ogni diversa verifica.

3.4 La funzione di segretario della Commissione – senza diritto di voto – sarà esercitata da un dipendente comunale nominato dal Presidente.

Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione

4.1 La Commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco e dura in carica per tre anni e comunque sino alla sua nuova nomina, il cui procedimento deve essere avviato almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

Articolo 5 – Compiti della Commissione

5.1 Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse d'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni di legge vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accettare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1997, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione

6.1 Al solo componente della Commissione, di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. f), potrà essere erogato un compenso, per seduta, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con il provvedimento di incarico.

6.2 Nessun compenso è dovuto, come previsto dal comma 2 dell'articolo 144 del R.D. 635/1940 ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dell'articolo precedente.

Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione

- 7.1 Sono a carico del richiedente tutte le spese inerenti la pratica presentata.
- 7.2 All'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente dovrà allegare la ricevuta di versamento, a titolo di acconto, dell'importo forfetario stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
- 7.3 L'importo definitivo della spesa verrà determinato dal competente Responsabile del servizio, sulla base del costo delle prestazioni rese dai componenti della Commissione, non appartenenti all'Ente e dovrà essere corrisposto nei quindici giorni successivi alla richiesta.
- 7.4 La mancata corresponsione dell'importo forfetario comporterà l'archiviazione dell'istanza relativa.

Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione

- 8.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede presso il palazzo comunale ovvero del luogo della verifica e degli argomenti da trattare.
- 8.2 L'avviso deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma e l'e-mail.
- 8.3 Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, è reso per iscritto con l'intervento di tutti i componenti.
- 8.4 L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990.

8.5 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, con numerazione progressiva annuale.

8.6 Le convocazioni della Commissione sono comunicate dal segretario al destinatario del provvedimento finale nei termini e con le modalità indicati al precedente punto 8.2, il quale può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773

9.1 Le domande, inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenza di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, devono essere formulate con istanze in bollo, dirette al Sindaco e dovranno pervenire al Protocollo del Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.

9.2 Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, il termine di cui al precedente comma potrà anche essere minore, ma comunque mai inferiore ai 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

9.3 Ad ogni domanda, perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione stabilita da un “atto di funzionalità operativa” deliberato dalla Giunta Comunale, su proposta della commissione.

9.4 Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

9.5 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa

10.1 La commissione comunale di vigilanza può, nel corso di una propria riunione allo scopo convocata senza oneri per l'Amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa – che una volta redatto sarà oggetto di delibera di Giunta Comunale – contenente:

- a) la documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'art. 80 del TULPS;
- b) le definizioni di locale e di impianto con capienza pari o inferiore a 200 persone escluse dalle verifiche e dagli accertamenti della Commissione;
- c) i tempi di acquisizione e le verifiche tecniche da espletare sulla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della Commissione;
- d) ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della commissione di vigilanza.

Articolo 11 – Manifestazioni abusive

11.1 Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 12 – Sospensione delle manifestazioni

12.1 Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie

13.1 Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dal vigente *Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni di norme di regolamenti e ordinanze comunali*.

13.2 L'inosservanza delle norme indicate nel presente regolamento comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Articolo 14 – Disposizioni finali e transitorie

14.1 La Commissione, prevista dall'art. 3, è nominata dal Sindaco entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

14.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.

14.3 Ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'esecutività della relativa deliberazione verrà depositato nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.